



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 11-05-2021

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU' (PA) APPLICAZIONE D.P.R. 753/80.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di maggio, il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO

- VISTA la nota della RFI Spa Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Direzione Territoriale Produzione di Palermo Prot. RFI DPR DTP PAUP/A0011/P/2021/0001086 del 06.05.2021, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza contingibile ed urgente per tagliorami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria nonché sfalcio piante e vegetazione infestante su terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario";
- VISTO il Regolamento Comunale sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione incendi approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 29/04/2015;
- VISTO l'art. 52 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 che recita: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri*

quattro non

potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza

massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in

rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del

rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello

Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in

concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la

visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei...Omissis...";

- VISTO l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis...";*
- CONSIDERATI i rischi di:
 - ñ possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrandone i limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
 - ñ pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopitate;
- VISTO lo Statuto Comunale
- VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Cefalù (PA), ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

DISPONE

che la presente venga:

Ordinanza SINDACO n.44 del 11-05-2021 COMUNE DI CEFALU'

- ñ pubblicata all'Albo Pretorio dellente e sul sito Web del Comune;
- ñ trasmessa alla Prefettura di Palermo;
- ñ trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- ñ trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- Unità Territoriale di Palermo ;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salve e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ñ ricorso al TAR sezione di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ñ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale

IL